



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

78ª Seduta pubblica – Martedì 22 novembre 2022

Deliberazione legislativa n. 27

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 “DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE” E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE”.
(Progetto di legge n. 150)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e relative disposizioni transitorie*” (deliberazione della Giunta regionale n. 6/DDL del 5 luglio 2022);

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere *Marco ZECCHINATO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

con il presente progetto di legge si propongono modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 27 del 2003 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

In particolare, con gli articoli da 2 a 5, presenti nel testo originariamente depositato dalla Giunta regionale (e che non hanno subito modifiche in sede di esame), s’intende superare le disposizioni organizzative regionali in materia di nomina dei collaudatori di lavori e opere pubbliche di interesse regionale, con l’obiettivo di semplificare ed accelerare le procedure di conferimento degli incarichi, in particolare per quanto attiene alla individuazione dell’organo competente al conferimento dell’incarico di collaudo dei lavori pubblici di competenza dell’Amministrazione regionale. Le norme regionali, infatti, pur finalizzate a garantire la professionalità, esperienza e competenza dei soggetti cui affidare le funzioni di collaudatore, si sono rivelate inadeguate rispetto alle esigenze di semplificazione e di responsabilizzazione degli uffici preposti alla gestione degli interventi, a seguito dell’evoluzione della legislazione statale in materia di contratti pubblici, caratterizzata anche di recente dall’introduzione di misure straordinarie dirette a velocizzare gli investimenti in infrastrutture. Con il superamento delle disposizioni regionali in materia diviene

applicabile, anche per i profili organizzativi inerenti la competenza al conferimento degli incarichi, la normativa statale che assimila le prestazioni in questione ai servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

In sede di esame in Seconda Commissione è stato altresì introdotto l'articolo 1, che propone l'inserimento di un articolo 24 bis alla legge regionale n. 27/2003 il quale prevede che, per l'approvazione di progetti e interventi di opere pubbliche che comportino la "variazione dello strumento urbanistico generale", l'ente locale possa indire una conferenza di servizi, quale procedura semplificata e più snella che riproduce sostanzialmente quella - ormai consolidata - contenuta nell'articolo 4 della legge regionale n. 55/2012 (Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP), sia per le tempistiche, che per le modalità.

L'articolo 2, con l'abrogazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale n. 27/2003, è diretto in particolare a disporre la soppressione dell'elenco regionale dei collaudatori e la cancellazione delle disposizioni regionali in materia di modalità e termini degli affidamenti di incarichi di collaudo di interesse regionale, superate dalla vigente normativa statale in materia.

L'articolo 3, mediante la modifica dell'articolo 48 della legge regionale n. 27/2003, interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione della funzione relativa al conferimento degli incarichi di collaudo, con l'effetto di incardinare tale compito direttamente in capo alla struttura competente alla gestione del contratto d'appalto, secondo la disciplina statale del decreto legislativo n. 50/2016, che assimila le prestazioni in questione ai servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

L'articolo 4 introduce un regime transitorio allo scopo di:

- individuare gli affidamenti di incarichi di collaudo che saranno assoggettati alla disciplina applicabile per effetto dell'abrogazione e modifica delle norme regionali;*
- individuare un arco temporale nel quale permane la facoltà di utilizzo del vigente elenco regionale dei collaudatori, successivamente all'ultimo aggiornamento, al fine di agevolare le Strutture regionali nell'individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi di collaudo nelle more delle conseguenti misure di adeguamento organizzativo.*

L'articolo 5 introduce una clausola di coordinamento con altre discipline regionali di settore, estendendo l'efficacia della modifica legislativa anche agli ulteriori casi in cui la normativa regionale di settore preveda l'affidamento degli incarichi di collaudo di competenza regionale secondo la disciplina previgente.

Chiudono il testo l'articolo 6 concernente la neutralità finanziaria del provvedimento e l'articolo 7 che ne disciplina l'entrata in vigore.

Il disegno di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 6 luglio 2022, assumendo il numero 150 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.

Nel corso dell'esame effettuato dalla Seconda Commissione, come detto, è stato introdotto l'articolo 1, in esito all'approvazione di apposito emendamento, sul quale la Commissione ha invitato ANCI Veneto ad esprimersi per iscritto mediante consultazione ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento del Consiglio regionale, comma 1, lettera b: l'Associazione ha espresso parere favorevole in data 26 settembre 2022.

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 28 settembre 2022), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 29 settembre 2022 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 150 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Rizzotto - con delega della Consigliera Sponda - ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin - con delega della Consigliera Cestari (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni) e Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).

Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto).”;

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere *Andrea ZANONI*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

oggi, come anticipato dal Relatore, esaminiamo un progetto di legge sui lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche: è un progetto che supera le disposizioni organizzative regionali in materia di nomina di collaudatori di lavori e opere pubbliche di interesse regionale e segue l'evoluzione della legislazione statale in materia di contratti pubblici, caratterizzata anche di recente dall'introduzione di misure straordinarie dirette a velocizzare gli investimenti nelle infrastrutture.

Rispetto al disegno di legge della Giunta regionale, durante l'esame in Seconda Commissione è stato introdotto un articolo che prevede l'istituzione della Conferenza di servizi nel caso in cui per realizzare l'opera pubblica sia richiesta una variazione dello strumento urbanistico generale, questo per evitare che nei diversi passaggi autorizzativi ci si possa trovare con qualche ente che ponga questioni ostative e chiarire da subito la posizione di ognuno in merito agli interventi. Viene prevista la soppressione dell'elenco regionale dei collaudatori e la cancellazione delle disposizioni regionali in materia di modalità e termini degli affidamenti di incarichi di collaudo di interesse regionale, che sono state superate anche dalla vigente normativa statale. Vengono ridistribuite le funzioni all'interno degli uffici della Regione e, a tal proposito, in Seconda Commissione è stato chiesto anche il parere di ANCI che ha dato esito favorevole. Non è stato chiesto il parere del CAL perché in questo caso non era previsto dalla legge.

Da quanto emerge dalla scheda di inquadramento normativo, la cosiddetta scheda SIN preparata dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi, non emergono particolari problematiche, anche se si ricorda che purtroppo mancano ancora alcuni regolamenti applicativi delle norme statali di riferimento.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, il disegno di legge composto di n. 7 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 43

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 47

Art. 3, 4, 5 e 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 48

Art. 7

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 47

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27
“DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI
INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE
CLASSIFICATE SISMICHE” E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è inserito il seguente:

“Art. 24 bis - Conferenza di servizi per progetti e interventi di opere pubbliche che comportano variante allo strumento urbanistico generale.

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), per l'approvazione del progetto definitivo ovvero esecutivo che comporti variante allo strumento urbanistico generale, possono indire una conferenza di servizi che si svolge secondo quanto disposto dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi consente:

- a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;*
- b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, ovvero in variante;*
- c) l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.*

3. Alla conferenza di servizi sono invitate le amministrazioni competenti ad esprimere gli atti di assenso di cui al comma 2 e deve essere acquisito il consenso dell'ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni. In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.

4. La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile del procedimento ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l'approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l'intervento.

7. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”.

Art. 2 - Abrogazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. Gli articoli 47 e 49 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell’articolo 4 della presente legge.

Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

1. L’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“Art. 48 - Nomina dei collaudatori.

1. La struttura regionale competente per materia affida gli incarichi di collaudo dei lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.”.

Art. 4 - Disposizioni transitorie.

1. L’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come sostituito dall’articolo 3, si applica ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di conferimento dell’incarico di collaudo.

2. L’elenco regionale dei collaudatori di cui all’articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, aggiornato con le iscrizioni pervenute entro il 31 dicembre 2021, può essere utilizzato fino alla data del 31 dicembre 2022.

Art. 5 - Coordinamento con altre discipline regionali afferenti lavori pubblici di competenza regionale.

1. L’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come sostituito dall’articolo 3, e le disposizioni transitorie di cui all’articolo 4 trovano applicazione anche per i conferimenti di incarico di collaudo dei lavori pubblici di competenza regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) della medesima legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, previsti da normative regionali settoriali che attribuiscono la competenza della nomina dei collaudatori a soggetti diversi dalla struttura regionale competente.

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati n. 51
Presenti-votanti n. 47
Voti favorevoli n. 47

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Francesca Zottis

INDICE

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.	5
Art. 2 - Abrogazione degli articoli 47 e 49 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.	6
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.	6
Art. 4 - Disposizioni transitorie.	6
Art. 5 - Coordinamento con altre discipline regionali afferenti lavori pubblici di competenza regionale.	6
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.	6
Art. 7 - Entrata in vigore.	6